

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro delibere di Consiglio N. 7

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
Mattiussi Roberto	Presidente del Consiglio	Presente
Bertoldi Enzo	Componente del Consiglio	Presente
Pigani Guido	Componente del Consiglio	Presente
Sartori Roberta	Componente del Consiglio	Presente
Butà Leonardo	Componente del Consiglio	Presente
Di Luca Rachele	Componente del Consiglio	Presente
Vocchini Massimo	Componente del Consiglio	Presente
Biondin Simone	Componente del Consiglio	Presente
Toniolo Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Barbana Luigi	Componente del Consiglio	Assente
Denittis Elisa	Componente del Consiglio	Presente
Bonetto Davide	Componente del Consiglio	Presente
Pittis Cristina	Componente del Consiglio	Presente
Salvador Daniele	Componente del Consiglio	Presente
Del Frate Pietro	Componente del Consiglio	Presente
Corso Daniela	Componente del Consiglio	Presente
Perfetti Mauro	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario dr.ssa Cantarutti Luisa.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Mattiussi Roberto nella qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Rientra il Consigliere Bonetto alle ore 20.28 (presenti 16).

Uditi gli interventi riportati nei punti principali:

Il Consigliere Salvador anticipa la dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Bonetto anticipa altresì la dichiarazione di voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente II bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni":

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 95 in data 25/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 31 in data 31/07/2018, ha approvato il Documento unico di programmazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 18 in data 30/01/2019, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 19 in data 30/01/2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno del 25/01/2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 02/02/2019), con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i sequenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2017), del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2017 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
- la deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna, di approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 30/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;
- la deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna, relativa alla conferma delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna, relativa all'approvazione della TARI, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna, con cui sono state confermate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
 - la deliberazione della Giunta Comunale di data 13/02/2019, relativa alla fissazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;
 - di dare atto che sono confermate le tariffe del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 446/1997 contenute nel relativo regolamento approvato con deliberazione con assemblea dell'Unione n. 11 del 29/12/2009 e succ. modifiche e int.;
- della Giunta Comunale n. 12 in data 30/01/2019, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 30/01/2019, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2017;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi di finanza pubblica;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che "i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa:

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»" (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- "La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Visto il prospetto di cui all'allegato con il quale sono stati:

- o individuati i limiti di spesa per l'anno 2019;
- rideterminati i limiti di spesa per l'anno 2019 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Considerato che il Comune di San Giorgio ha previsto una spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca per un importo di 7.900€ nettamente inferiore al limite di cui sopra pari a 55.750,38€ (il 4,2% della spesa del personale desunta dal conto annuale pari a 1.327.390€);

Preso atto che l'avanzo di amministrazione presunto indicato negli allegati allo schema di bilancio 2019-2021 è pari a 4.990.693,63€ anziché 5.077.700,95€. L'importo corretto è stato modificato sull'allegato 9 del D.Lgs 118/2011 e sulla nota integrativa e aggiornamento al Dup approvati con delibarazione di Giunta comunale di data 30/11/2019;

Preso atto che nella tabella relativa alle previsioni di competenza e di cassa del DUP e della nota integrativa approvati in giunta in merito alla competenza di cassa dell'entrata del titolo 1 e 9 c'era un importo non esatto che è stato allineato nei documenti allegati alla presente deliberazione;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta: non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale:

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal Sindaco: presenti n. 16, voti favorevoli n. 10, contrari n.6 (Salvador, Corso, Del Frate, Perfetti, Pittis, Bonetto); astenuti n. 0;

DELIBERA

- 1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di approvare il Documento Unico di Programmazione così come presentato dalla Giunta Comunale insieme con lo schema di bilancio ai sensi dell'articolo 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- 3. di approvare la Nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del D.lgs 118/2011;
- 4. di approvare il piano degli indicatori ;
- 5. di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021, allegato alla presente deliberazione e ricompreso nel Documento unico di programmazione;
- 6. di approvare tutti gli allegati indicati in premessa e previsti dal D.Lgs 267/2000 e dal D.Lgs 118/2011;

- 7. di conformare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del citato decreto ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante del medesimo decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);
- 7. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;
- 8. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lqs. n. 267/2000;
- 9. di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 1,00% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012, pari a € 1.327.390, il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2019, di cui €. 0,00 per co.co.co. ed € 7.900 per studi, ricerche e consulenze, dando atto che:
 - a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
 - incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (Deliberazione Corte dei Conti Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08).
 - b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014)¹;
- 10. di rideterminare, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per:
 - studi e incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;
 - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - sponsorizzazioni;
 - missioni;
 - attività esclusiva di formazione;
 - manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;

come risultano dal prospetto che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra derivano risparmi complessivi per € 4.410,72;

- 11. dare atto che il Fondo di Riserva rispetta i limiti di cui all'art. 166, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 12. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
- 13. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
- 14. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale presenti n. 16, voti favorevoli n. 10, contrari n.6 (Salvador, Corso, Del Frate, Perfetti, Pittis, Bonetto); astenuti n. 0;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 15/02/2019

IL RESPONSABILE DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 15/02/2019

IL RESPONSABILE DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Mattiussi Roberto

Il Segretario Cantarutti Luisa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/03/2019 al 16/03/2019 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 02/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione Chiara Pauletto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/02/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Lì 25/02/2019

Il Responsabile dell'esecutività Chiara Pauletto

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CANTARUTTI LUISA

CODICE FISCALE: CNTLSU67B44I403E DATA FIRMA: 28/02/2019 12:44:53

BE8D081A43C8EFA9A63A44F48824B9EDC5877E01904B2E5F2AD64231A1CCA0C0 C5877E01904B2E5F2AD64231A1CCA0C025B36E702FE2F79362B91954C9B5FEA9